

Dispositivo

- 1) L'espressione «qualora un controllo in loco non possa essere effettuato», riportata all'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, corrisponde ad una nozione autonoma del diritto dell'Unione che deve essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri nel senso che essa comprende, oltre ai comportamenti intenzionali, qualsiasi azione o omissione, imputabile alla negligenza dell'agricoltore o di chi ne fa le veci, che abbia avuto la conseguenza di impedire la realizzazione del controllo in loco nel suo complesso, qualora tale agricoltore o chi ne fa le veci non abbia adottato tutte le misure che possono ragionevolmente essergli richieste per garantire che tale controllo si realizzi integralmente.
- 2) Il rigetto delle domande di aiuto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004, non dipende dal fatto che l'agricoltore o chi ne fa le veci sia stato informato in modo appropriato della parte del controllo in loco che esige la sua partecipazione.
- 3) La nozione di «chi ne fa le veci», menzionata all'art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004, corrisponde ad una nozione autonoma del diritto dell'Unione che deve essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri nel senso che essa comprende, nel caso dei controlli in loco, qualsiasi soggetto maggiorenne, capace di agire, che risiede nell'azienda agricola e al quale è affidata quantomeno una parte della gestione di tale azienda, a condizione che l'agricoltore abbia chiaramente espresso la propria volontà di dargli mandato al fine di rappresentarlo e, di conseguenza, si sia impegnato ad assumersi la responsabilità di tutte le azioni ed omissioni di tale soggetto.
- 4) L'art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004 deve essere interpretato nel senso che l'agricoltore che non risiede nell'azienda agricola di cui è responsabile non è tenuto a nominare un rappresentante che sia in linea di principio raggiungibile in qualsiasi momento in tale azienda.

(¹) GU C 63 del 13.3.2010.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 giugno 2011 — Commissione europea/Repubblica d'Austria

(Causa C-10/10) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei capitali — Deducibilità di donazioni effettuate in favore di istituti incaricati di attività di ricerca e di insegnamento — Limitazione della deducibilità alle sole donazioni effettuate in favore di istituti stabiliti nel territorio nazionale)

(2011/C 232/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e W. Mölls, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 56 CE e dell'art. 40 dell'Accordo 2 maggio 1992, sullo Spazio economico europeo (GU 1994, L 1, pag. 3) — Normativa nazionale che subordini la concessione dei benefici fiscali previsti per le donazioni agli organismi di ricerca e di insegnamento pubblico al requisito che il beneficiario della donazione sia stabilito sul territorio nazionale

Dispositivo

- 1) La Repubblica d'Austria, consentendo la deduzione fiscale delle donazioni effettuate in favore di istituti incaricati di attività di ricerca e di insegnamento unicamente nel caso in cui questi siano stabiliti in Austria, ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 56 CE e dell'art. 40 dell'Accordo 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo.
- 2) La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.

(¹) GU C 63 del 13.3.2010.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 16 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret — Danimarca) — Unomedical A/S/Skatteministeriet

(Causa C-152/10) (¹)

[Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Sacche di drenaggio per dialisi in plastica esclusivamente destinate agli apparecchi di dialisi (reni artificiali) — Sacche di drenaggio dell'urina in plastica esclusivamente destinate ai cateteri — Voci 9018 e 3926 — Nozioni di «parti» e di «accessori» — Altri lavori di materie plastiche]

(2011/C 232/13)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti

Ricorrente: Unomedical A/S

Convenuto: Skatteministeriet

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Højesteret — Interpretazione dell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1) — Sacchi raccoglitori in plastica esclusivamente destinati a reni artificiali — Classificazione nella sottovoce 9018 90 30 o 3926 90 99 — Sacchi raccoglitori in plastica esclusivamente destinati ai cateteri — Classificazione nella sottovoce 9018 39 00 o 3926 90 99 — Nozione di «parti e accessori»